

## **VERBALE GRUPPO NETWORK**

<b>GRUPPO NETWORK</b>	
Data	Martedì 4 marzo 2014
Ordine del giorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Proseguimento esame manuale: società di persone ed esame schede sospese</b></li> <li>- <b>Trasmissione al registro delle imprese di provvedimenti interdettivi antimafia emessi dal Prefetto ai sensi dell'art. 93 c.5 del D.Lgs.n. 159/2011;</b></li> <li>- <b>Sanzioni registro imprese: avvio lavori per censimento ipotesi di violazione anche alla luce del nuovo manuale adempimenti</b></li> <li>- <b>varie ed eventuali</b></li> </ul>
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Rimini CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma CCIAA Piacenza CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Ravenna
Assenti	
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p style="text-align: center;"><b>1) manuale adempimenti registro imprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CONTRATTI DI RETE.</b> Vengono approvate tutte le schede ad eccezione di quelle relative alla</li> </ul>

formazione del contratto ex art. 24 del CAD. I presenti decidono di attendere gli esiti della prossima riunione del gruppo di lavoro nazionale per procedere alla pubblicazione anche di queste schede.

**2) Disposizioni antimafia-** Un paio di settimane fa si è aperto via mail un dibattito tra alcune Camere su come trattare le comunicazioni che pervengano dal Prefetto aventi ad oggetto un provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011: è emerso che alcune Camere ne danno evidenza nel registro delle imprese, altre ritengono che non rilevino ai fini pubblicitari qualora non prevedano delle misure definitive di prevenzione di cui all'art. 67. E in quest'ultimo caso, c'è chi ritiene che la decadenza, sospensione o divieto riguardino solo chi svolge attività regolamentate e alcuni ritengono viceversa che riguardino tutte le attività, anche libere, dal momento che l'art. 67 parla di altre iscrizioni abilitative per lo svolgimento di attività imprenditoriali e con la comunicazione unica per la nascita d'impresa si rende legittimo lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. I presenti convengono nel considerare irrilevante ai fini del registro delle imprese l'informazione antimafia interdittiva per accertamento di infiltrazione mafiosa in quanto la legge non sembra far discendere i divieti di cui all'art. 67 del codice antimafia. Con riferimento, viceversa, ai provvedimenti definitivi decisi da autorità giudiziaria che comportano decadenza, sospensione o divieto si ritiene che gli stessi vadano riferiti alle sole attività regolamentate.

**3) sanzioni RI e REA:** il gruppo propone di procedere in modo congiunto all'aggiornamento delle fattispecie sanzionabili in caso di violazione degli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA, anche alla luce delle nuove prassi definite in sede di vademecum nazionale integrato.

Vengono ipotizzate due soluzioni operative per l'output del lavoro che verrà integrato con il vademecum regionale:

- Inserimento delle informazioni relative alle sanzioni mediante apposito link nella scheda ad un software che la consorella di Rimini ha creato e che potrebbe risiedere nel sito di Unioncamere regionale;
- Inserimento di informazioni con un link nella scheda ad apposita sezione del manuale

La modalità preferibile sarà scelta una volta approvati i contenuti proposti da apposito gruppo di lavoro tra le Camere coordinato dal Conservatore di Reggio-Emilia e composto dai seguenti nominativi:

- Rimini: Mazzarino- Montanari;
- Ferrara: Zabini
- Forlì-Cesena: Lacchini
- Modena: da definire
- Bologna: Romagnoli, Venturi, Zuffi;
- Ravenna: Franchini, Collina;
- Piacenza: da definire
- Parma: Morpanini, Mazza;
- Reggio Emilia: Tumbiolo, Giberti Maurizio.

Nei prossimi giorni verrà condiviso il materiale già disponibile per un confronto via mail tra i partecipanti entro la fine di maggio p.v..

#### 4) Varie ed eventuali:

A) Il coordinatore riferisce che **nel piano formativo regionale** era prevista una giornata sul nuovo regolamento che dovrà sostituire il DPR n. 581: verrà sostituita con un seminario sulla nuova modulistica. E' stato richiesto al nostro gruppo di fare ulteriori proposte formative per il 2015. I presenti faranno pervenire le proprie proposte via mail nei prossimi giorni al coordinatore.

**Affitto di poltrona e di cabina:** l'impresa che affitta deve presentare SCIA al SUAP.

A) **Attuazione direttiva servizi:** avvio procedimento d'ufficio nei confronti dei soggetti che non hanno aggiornato la propria posizione. Si decide di adottare i seguenti orientamenti: autorità a cui ricorrere: ricorso gerarchico previsto dai decreti attuativi del D.Lg.s. n. 59/2010;

- pubblicazione provvedimento d'ufficio: integrale;
- la cancellazione dell'attività consegue in modo automatico all'adozione del provvedimento di inibizione dell'attività (stessa decorrenza): quando si avvia il procedimento si avverte della duplice conseguenza in caso di mancato aggiornamento e nel provvedimento si fa riferimento all'autorità a cui ricorrere (GO per cancellazione attività e ricorso gerarchico contro provvedimento di inibizione attività);
- sanzioni REA: si confermano gli orientamenti già assunti dal network.

Per quanto attiene all'autorità a cui ricorrere contro i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività

assunti ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, laddove non esista una norma speciale, i presenti prendono atto che, pur essendo stato abrogato il comma 5 del predetto articolo, la competenza esclusiva del TAR è prevista espressamente dall'art. 133, comma 1 lett.a) punto 3 D.Lg.s. 2/7/2010 n. 104. Ciò nonostante si è verificato che la giurisprudenza abbia assunto orientamenti contrari: il Tribunale di Varese, ad esempio, nel 2013 ha dichiarato la propria incompetenza, rilevando che la posizione giuridica dell'imprenditore raggiunto da un provvedimento di inibizione, quando l'intervento dell'amministrazione è limitato alla mera e obiettiva verifica del possesso di requisiti, si configura come "diritto soggettivo" e come tale tutelabile presso l'AGO.

**A) Start up:** sanzioni in caso di tardivo od omesso deposito ai sensi degli artt. 14 e 15.

**Il comma 14** la mancata presentazione della dichiarazione non costituisce fatti-specie equiparabile alla perdita dei requisiti. Se ne desume che l'adempimento sia eventuale, ossia dovuto solo nel caso i dati debbano essere aggiornati. Non può quindi essere sanzionato il legale rappresentante della start up o incubatore per il solo fatto che non ha presentato la dichiarazione o che presenti tardivamente una dichiarazione per affermare che nulla è cambiato. Viceversa, si ritiene sanzionabile ai sensi dell'art. 2630 c.c. l'aggiornamento tardivo dei dati a cui viene data pubblicità con la sezione speciale.

**Il comma 15** prevede esplicitamente un adempimento presso il registro delle imprese da eseguire entro un termine. Si ritiene quindi sanzionabile ai sensi dell'art. 2630 c.c. l'attestazione tardiva dei dati necessari al mantenimento dei requisiti. La sanzione è prevista per la *tardività* dell'adempimento: l'adempimento pur tardivo blocca la procedura di cancellazione dalla sezione speciale che è prevista in caso di omissione, sulla base dell'ormai noto principio di conformazione e salvaguardia dell'impresa. La tardività è quindi fatti-specie assai diversa dall'omissione e ha giustamente conseguenze diverse.

**E) Situazione patrimoniale di contratto di rete- procedura di deposito e applicazione del bollo:** se il contratto di rete ha soggettività giuridica si applica nella misura di €16; se non ha soggettività giuridica si richiede il deposito solo da parte della impresa di

riferimento ove ha sede la rete. In tale ultimo caso si applica il bollo nella misura più alta con riferimento alle imprese partecipanti (Circolare AE n. 11/E del 2006). Lo stesso criterio di definizione della misura del bollo viene adottato anche per gli altri adempimenti nei confronti del registro delle imprese, salvo il caso in cui siano previsti adempimenti singoli per ogni impresa aderente (in tale circostanza viene applicato il bollo relativo alla natura giuridica dell'impresa presentante).

**F) Istanza di Iscrizione all'albo delle cooperative sociali a seguito della integrazione del mod. C17 nella modulistica RI:** trattasi comunque di istanza telematica rivolta ad altra pubblica amministrazione. I presenti quindi convengono che sia dovuto ancora autonomo bollo nella misura di € 16, nelle more di acquisire un orientamento da parte dell'AE (il tema è stato posto dal coordinatore al gruppo di lavoro nazionale coordinato da Unioncamere nell'ambito della task force RI e gruppo qualità).

**G) Start up:** si prende atto dell'orientamento espresso dal MSE in materia di bolli e diritti. Le start up quindi pagano bolli e diritti per bollatura libri (anche TCG) e per il deposito del bilancio. Per i depositi di cui agli artt. 14 e 15, viceversa, la nuova guida non prevede oneri amministrativi, posto che trattasi di adempimenti collegati alla iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

**H) ATECO esperto:** nel sito web [ateco.infocamere.it](http://ateco.infocamere.it), oltre alle autorizzazioni quali SCIA, nulla osta, licenze, ecc, vengono indicati ulteriori presupposti e requisiti necessari per il legittimo svolgimento dell'attività (quali ad esempio il nulla osta sanitario): tali informazioni sono presenti a titolo orientativo ma non presuppongono la necessità di un controllo da parte dell'Ufficio del registro delle imprese, posto che tali presupposti saranno valutati nell'ambito del procedimento SUAP per il rilascio della autorizzazione comunque denominata all'impresa.

**La prossima riunione è fissata per il giorno 8 aprile con prosecuzione manuale (operazioni straordinarie  
La riunione ha termine alle ore 15.20.**

Orientamenti assunti